



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 9 del 11 marzo 2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi ex art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come mod. dal dlgs 56/2017, attraverso il M.E.P.A. e mediante trattativa diretta, del servizio di organizzazione dello Spettacolo commemorativo di Pino Daniele presso il Palatenda il 19 marzo 2019, alla ditta Nonsoloeventi srl, con sede legale in via Barbagallo n.115, cap 80125 Napoli, p.iva 05161201214, rappresentata da Saturno Silvana, per l'importo di € 39.800,00, oltre IVA al 22%. T.D. Mepa 844656.

Smart CIG: **Z7E27766BE**

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data prot. n°

Registrata all'indice generale

datan°

Il dirigente del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, dott.ssa Rossana LIZZI,

Premesso che:

- ogni anno l'Amministrazione comunale partecipa alle celebrazioni in memoria del celebre concittadino artista di fama internazionale Pino Daniele;
- un luogo simbolo della carriera dell'artista è il Palatenda di via Barbagallo, ove sono memorabili diverse tappe fondamentali della carriera del Nostro;
- l'Assessore alla Cultura, con allegata nota PG/2019/202062 dell'1/3/2019, ha manifestato interesse a celebrare Pino Daniele anche quest'anno, inserendo tale evento tra quelli della programmazione del Maggio dei Monumenti 2019, in corso di definizione;
- l'iniziativa è volta anche a promuovere l'immagine di Napoli nei maggiori circuiti culturali e turistici internazionali grazie all'offerta di servizio specifico di mobilità tra poli culturali cittadini, ancorché per un periodo limitato e in un'occasione speciale;
- iniziative di tale spessore, opportunamente supportate, arricchiscono l'offerta culturale e di intrattenimento della città, connotando Napoli come una capitale della Cultura;

Considerato che:

-la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012 prevede:

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 95/2012 e dell'art. 11, c. 6, del d.l. 98/2011;
- b) l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al M.E.P.A. per le forniture sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 7 e 2, del d.l. 07 maggio 2012 n. 52 convertito in l. 94/2012;

-con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta:

- a) la possibilità "per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";
- b) l'obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € 5.000 (art. 1, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018);

- per quanto sopra, pertanto, già a far data dal 01.01.2016, l'Amministrazione si può procedere per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 in modo autonomo;

-tale procedura è stata confermata anche dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 36, c. 2, lett. a), che espressamente prevede che per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) l'oggetto del contratto consiste nel servizio di organizzazione di spettacolo per celebrare Pino Daniele, con ingresso gratuito;
- b) il fine è offrire importanti iniziative culturali e turistiche;
- c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;

-si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione dei servizi in questione, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;

-la circolare PG/2012/64756 del 10 agosto 2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del C.U.A.G. qualora si avvalgano degli strumenti C.O.N.S.I.P., e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure M.E.P.A.;

-si provvederà agli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, e se necessario si disporrà l'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe l'inefficacia dell'affidamento;

-in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo SmartC.I.G.: **Z7E27766BE**;

-l'evento di cui trattasi trova copertura economica dall'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011;

-la Corte dei Conti Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).”..... come già indicato in passato (deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l'imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo.....”

-inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,

rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito dell'imposta "...è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"; il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo; ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art.6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate;

-la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell'imposta di soggiorno, e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;

-l'introito dell'imposta di soggiorno ammonta a circa 10 milioni di euro, tetto raggiunto grazie agli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, per cui risulterebbe contraddittorio non continuare ad investire in campo turistico atteso che di tali investimenti ne traggono benefici anche i cittadini;

Datto che:

-sulla base delle direttive assessorili, sono state avviate ricerche di mercato e sviluppate ipotesi operative;

-per realizzare l'evento in oggetto, si è dato avvio alla ricerca di un soggetto organizzatore attraverso procedura sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), mediante la trattativa diretta con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m., previa ricerca di mercato e consultazione di siti specializzati;

-trattandosi di un affidamento il cui importo, è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), al fine di una maggiore trasparenza, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione, possibilità di partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese", richiesti dal "Codice degli Appalti, si è ritenuto avviare una trattativa sulla piattaforma M.E.P.A., fermo restante che la richiesta di offerte non è vincolante per la Stazione appaltante che per proprio interesse effettua la ricerca di mercato, riservandosi di affidare o meno l'appalto;

-sul portale Consip Mepa è stata rilevata l'offerta di organizzazione di uno spettacolo completo finalizzato a celebrare Pino Daniele presso il Palatenda, il 19 marzo, giorno dell'onomastico e di nascita dell'artista, 2019;

-la succitata offerta è stata formulata dalla ditta Nonsoloeventi srl, con sede legale in via Barbagallo n.115, cap 80125 Napoli, p.iva 05161201214, rappresentata da Saturno Silvana;

-si è proceduto sul M.E.P.A. alla stipula della trattativa diretta n. Mepa 844656 con la ditta Nonsoloeventi srl, con sede legale in via Barbagallo n.115, cap 80125 Napoli, p.iva 05161201214, rappresentata da Saturno Silvana, con la quale si è acquisita l'offerta del servizio di cui trattasi, offerta che risulta aderente e completa rispetto alle necessità amministrativa e il cui dettaglio è riportato nella scheda allegata;

-il costo a carico dell'Amministrazione Comunale, per il servizio con le caratteristiche tecniche previste, è di € 39.800,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che:

-in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), che:

-ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante posta elettronica certificata;

-ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Attestato che:

-l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013;

-l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta, che è anche R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

-ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

-il prezzo d'acquisto del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni svolte sul mercato locale;

Visti:

-gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;

-l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.

-gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;

-l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:

1) Affidare, ai sensi ex art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come mod. dal dlgs 56/2017 attraverso il M.E.P.A. e mediante trattativa diretta, il servizio di organizzazione di uno spettacolo completo finalizzato a celebrare Pino Daniele presso il Palatenda, il 19 marzo 2019 alla ditta Nonsoloeventi srl, con sede legale in via Barbagallo n.115, cap 80125 Napoli, p.iva 05161201214, rappresentata da Saturno Silvana, per l'importo di € 39.800,00, oltre IVA al 22%; come da T.D. Mepa 844656 allegata. Smart CIG: **Z7E27766BE**.

2) Impegnare la spesa di € 48.556,00 (di cui € 39.800,00 di base imponibile ed € 8.756,00 di i.v.a. al 22%) sul capitolo 116614 - bilancio 2019 - codice di bilancio: 05.02-1.03.02.02.005.

3) Dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato dal d.l. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, risulta assolto attraverso la consultazione della piattaforma in uso.

4) Dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture mediante il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 9, c. 3 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 e che tale indicatore risulta quantificato dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale in relazione all'anno 2018 in 320,55 giorni, fermo restante che la voce di bilancio di cui al punto 2) è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile in circa 60 giorni.

5) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.

Allegati composti da n.pagine progressivamente numerate.

Il Dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI



DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

determinazione dirigenziale n. 9 del 11 marzo 2019 I.G. n. _____ del _____

Letto l'art.147/bis comma 1 del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 2019

(Impegno) es. 200..

Data

IL RAGIONIERE GENERALE



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

determinazione dirigenziale n. 9 del 11 marzo 2019 I.G. n. _____ del _____

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dalal

IL RESPONSABILE